



*Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013*

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PAGAMENTO PER PREMI PER IMBOSCHIMENTI REALIZZATI NEL
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE DEL P.S.R. 2014-2022 E PRECEDENTI**

ANNUALITÀ 2024

1. Ambito di applicazione

I “premi” oggetto delle presenti disposizioni riguardano esclusivamente pagamenti ancora dovuti per imboschimenti attivati da misure di sviluppo rurale relative a precedenti periodi di programmazione, rispetto alla programmazione 2023-2027 attualmente in corso, in forza di quanto disposto dai Regolamenti che hanno finanziato la loro realizzazione e dai Programmi regionali attuativi. I premi concorrono a garantire lo sviluppo e la permanenza degli imboschimenti realizzati.

Le disposizioni riguardano solo le superfici per le quali non risulta ancora terminato il periodo di corresponsione disposto dallo stesso Programma, dal relativo Bando e dagli specifici atti di concessione.

2. Beneficiari dei pagamenti dei premi

Il premio annuale è riconosciuto a proprietari o possessori/gestori di terreni pubblici e privati, nonché a loro consorzi che hanno correttamente realizzato e gestito imboschimenti per i quali a suo tempo sono già state ammesse a pagamento le spese di impianto e i pagamenti dei premi per precedenti annualità, ovvero ai soggetti che sono regolarmente subentrati negli impegni di precedenti conduttori degli imboschimenti. I premi sono corrisposti a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e/o manutenzione.

3. Superfici associabili ai pagamenti di premi

Sono ammissibili al pagamento dei premi in questione le superfici imboschite in riferimento alle seguenti misure:

- Misura 2.h del P.R.S.R. 2000-2006 in attuazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999;
- Misura 221 del P.S.R. 2007-2013 in attuazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020 e periodo transitorio 2021-2022 (per brevità, “P.S.R. 2014-2022”) in attuazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Le disposizioni riguardanti le Misure e Programmi di cui sopra sono rese disponibili nella pagina del sito E-R Agricoltura dedicata alle Misure di imboschimento dei periodi precedenti

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/8-1-01-imboschimenti-permanenti-in-terreni-agricoli-e-non-agricoli-di-pianura-e-collina/programmazioni-precedenti>

I pagamenti possono essere corrisposti solo per le superfici imboschite per le quali non risulta ancora completato il periodo di corresponsione dei premi come da originario Bando, sempreché non siano state oggetto, nel frattempo, di atti esclusione e/o decadenza. Possono, inoltre, essere riconosciuti per superfici nelle quali al momento della presentazione della domanda, e comunque per l'intero periodo di riferimento del pagamento, è garantita la stabilità dell'operazione a suo tempo realizzata, confermata anche dalla qualificazione nella domanda e nel piano colturale.

Premi ancora dovuti per imboschimenti realizzati in superfici ricadenti nei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio

In relazione a quanto stabilito dal Protocollo operativo (allegato 2 -RPI 04/01/2022.0000010) di cui all’“Intesa tra la Regione Emilia Romagna e la Regione Marche per l’attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84 recante distacco dalla Regione Marche dei Comuni di

Montecopiolo e Sassofeltrio e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna", le domande di pagamento relative a superfici ricadenti nei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio con impegni in corso e che proseguono nel 2024 e nelle annualità successive, dovranno essere presentate secondo le disposizioni della Regione Marche. Tale Regione finanzia i trascinamenti collegati a misure a superficie (compresi quelli della Misura 8 e sulle analoghe Misure di imboschimento attivate in precedenti periodi di programmazione) assunti su bandi attivati prima del 1° gennaio 2023, i cui pagamenti annuali siano da effettuare nella programmazione 2023-27 o in quelle successive.

4. Entità dei premi e natura dei finanziamenti

Con riguardo all'importo unitario dei premi, è mantenuto il riferimento ai Programmi che hanno attivato la realizzazione degli impianti (P.R.S.R. 2000-2006, P.S.R. 2007-2013 e P.S.R. 2014-2022).

I finanziamenti per l'annualità 2024 saranno corrisposti a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022.

5. Presentazione delle domande

I pagamenti dei premi oggetto delle presenti disposizioni rientrano fra gli interventi basati sulle superfici e sugli animali cui si applicano le disposizioni relative al Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui all'art. 67, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Il Regolamento (UE) n. 809/2014 attribuisce agli Stati membri la competenza di fissare la scadenza per la presentazione delle domande cosiddette "a superficie", comprese le domande di pagamento di premi per imboschimenti realizzati nel periodo di programmazione del P.S.R. 2014-2022 e precedenti.

Come disposto all'articolo 7 del Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 9 marzo 2023, per l'annualità 2024 il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento inerenti agli interventi a valere sulla programmazione 2014-2022 e sulle programmazioni precedenti è stabilito al giorno **15 maggio 2024**.

Sarà cura della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca dare diffusione di eventuali ulteriori provvedimenti nazionali, in particolare se riguardanti proroghe.

Alle domande di pagamento dei premi in questione sono comunque applicabili le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 640/2014, fermi restando i termini massimi e le penalità previste nel medesimo articolo.

Sono ammesse modifiche o ritiri delle domande nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 809/2014 e da specifici provvedimenti nazionali.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento dovranno essere presentate (al pari delle eventuali relative modifiche) ai Settori Agricoltura, caccia e pesca – Aree Finanziamenti e procedimenti comunitari competenti per l'istruttoria, compilate secondo le specifiche procedure operative di presentazione delle domande definite da AGREA.

La mancata presentazione della domanda di pagamento determina la non erogabilità del sostegno, e le imprese saranno oggetto di specifici controlli finalizzati alla verifica, da parte

dell’Ambito Territoriale del Settore competente, della continuità dell’impegno (che resta in vigore fino alla sua scadenza naturale) i cui esiti possono determinare:

- in caso di accertamento della continuità dell’impegno, la permanenza degli obblighi e il mantenimento del diritto alla presentazione delle ulteriori domande di pagamento nelle restanti annualità di impegno;
- in caso di accertamento della non continuità dell’impegno l’applicazione di sanzioni/revoche/riduzioni/recuperi di aiuti già erogati previsti dalle regolamentazioni comunitarie, nazionali e regionali.

6. Condizionalità

Ai sensi degli articoli 91 e 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, i beneficiari dei premi annuali nel periodo 2014-2022, erano tenuti al rispetto quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del medesimo Regolamento (UE) n. 1306/2013. Ai sensi del già citato articolo 92 i costi di impianto erano esclusi.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e la deliberazione di Giunta regionale n. 982 del 12 giugno 2023, loro modifiche e integrazioni.

Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 12 del Regolamento (UE) n. 1172/2022, in relazione alle richieste di pagamento di premi, in anni successivi al 2022, afferenti ai Tipi di operazione della Misura 8 del P.S.R. 2014-2022 e precedenti, finanziate utilizzando risorse residue della programmazione 2014-22, si applicano le norme di condizionalità previste dal P.S.R. 2014-2022.

Nel caso in cui i richiedenti il pagamento del premio siano altresì beneficiari di sostegni derivanti dal nuovo quadro giuridico della PAC 2023-2027, e pertanto soggetti alle norme della nuova condizionalità ai sensi del Titolo III, capo I del Regolamento (UE) n. 2021/2115, eventuali sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle nuove norme non saranno applicate agli aiuti derivanti dagli impegni assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e precedenti.

7. Impegni e gestione degli imboschimenti

Gli impegni e le disposizioni a cui sono soggetti gli imboschimenti oggetto delle presenti disposizioni e i riferimenti normativi del caso, sono descritti nelle “Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti” approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 4 luglio 2016 (Allegato 4), successivamente aggiornate con riferimento alle disposizioni contenute negli Allegati 3 e 4 dalla deliberazione della Giunta regionale n. 518 del 1° aprile 2019. Il testo consolidato delle Linee guida è disponibile alla pagina dedicata del sito E-R Agricoltura, caccia e pesca indicata al precedente paragrafo 3.

8. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Regolamento (UE) n. 1306/2013, per le disposizioni applicabili;
- dal Regolamento (UE) n. 640/2014;

- dal Regolamento (UE) n. 809/2014;
- da provvedimenti nazionali riguardanti i controlli e le sanzioni per interventi precedenti la programmazione 2023-2027;
- dalle disposizioni e procedure di AGEA coordinamento e AGREA inerenti al controllo sugli interventi a premio per superfici ed animali.

Per l'individuazione degli inadempimenti e la graduazione della gravità, entità e durata delle infrazioni si continua a fare riferimento alle Tabelle comprese nell'Allegato 6 alla deliberazione n. 1042/2016 "Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze di beneficiari di pagamenti della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020".

9. Subentri

Nel caso in cui un'azienda sia ceduta totalmente o parzialmente da un conduttore ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nei benefici e negli obblighi per la residua parte del periodo di riferimento del pagamento dei premi.

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Il soggetto subentrante deve dare comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'"Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'articolo 5 del Regolamento Regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Deve inoltre sottoscrivere e inviare al Settore Agricoltura, caccia e pesca dell'ambito territoriale di competenza una domanda di subentro secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emiliaromagna.it>. Detta domanda deve essere presentata entro 60 gg dalla data di inizio conduzione in Anagrafe delle particelle in capo al subentrante, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025, pena l'inammissibilità della domanda di subentro e l'esclusione sia per il cedente che per il cessionario dal pagamento di premi ancora dovuti nel periodo di corresponsione.

Ovvero, in alternativa:

Il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare al Settore territoriale competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'articolo 5 del Regolamento Regionale n. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare nelle obbligazioni connesse alla domanda di indennità.

In caso di mancata richiesta o non accoglimento di istanza di subentro, un diverso utilizzo delle superfici per usi non forestali delle superfici è condizionato comunque all'ottenimento, del caso, degli assensi previsti dalle normative vigenti.

10. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- P.R.S.R. 2000-2006, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999 - Misura 2.h;
- P.S.R. 2007-2013, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Misura 221;

- P.S.R. 2014-2022, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Tipi di operazione 8.1.01 e 8.1.02;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- deliberazione di Giunta regionale n. 982 del 12 giugno 2023;

Provvedimenti nazionali riguardanti interventi precedenti alla programmazione 2023-2027;

Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

I Regolamenti (UE) sopra citati, pur abrogati, continuano ad applicarsi totalmente o parzialmente all'attuazione del P.S.R. 2014-2022 fino al 31 dicembre 2025 nei modi e nei termini disposti dalle norme transitorie comprese nei seguenti Regolamenti:

- Regolamento (UE) n. 2021/2115, articolo 154,
- Regolamento (UE) n. 2021/2116, articolo 104,
- Regolamento (UE) n. 2022/1172, articolo 13,
- Regolamento (UE) n. 2022/2527, articolo 1,
- Regolamento (UE) n. 2022/2531, articolo 1,
- Regolamento (UE) n. 2022/1173, articolo 14.